

Una rivincita della dirigenza contro lo strapotere politico

di Marcello Clarich

Una rivincita della dirigenza pubblica nei confronti dello strapotere della politica a garanzia dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

Con due sentenze pubblicate ieri (la n. 103/2007 e la n. 104/2007) la Corte costituzionale ha bocciato le forme più estreme di spoil system, cioè del sistema per cui a ogni tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento, dei consigli regionali e comunali cambiano i vertici burocratici di ministeri, assessorati e altri enti pubblici. Un modo per fidelizzare la dirigenza e rendere più stretta la cinghia di trasmissione tra politica e amministrazione.

Non è la prima volta che la Corte costituzionale si pronuncia su questi temi. Ma fino a oggi la Consulta ha avallato la scelta del legislatore, intervenuto a più riprese dall'inizio degli anni Novanta del secolo scorso, a definire il nuovo statuto della dirigenza pubblica in base al principio della distinzione tra politica e amministrazione: i vertici politici assegnano ai dirigenti incarichi a tempo determinato, indicano gli obiettivi, valutano i risultati; ai dirigenti, il cui rapporto di lavoro è ormai privatizzato, è riservata l'attività di gestione e di emanazione degli atti amministrativi.

Essi sono assoggettati a una nuova forma di responsabilità dirigenziale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

La dirigenza pubblica non ha mai gradito questa riforma che la indebolisce e la espone a maggiori responsabilità senza particolari contropartite, soprattutto di tipo economico. La Corte costituzionale, però, nei precedenti puntualmente citati nelle due sentenze, ha ritenuto costituzionale sia la privatizzazione (estesa nel 1998 anche ai dirigenti generali), sia il sistema degli incarichi a termine. Ora, invece, la Corte ha voluto porre alcuni paletti.

Come dice la sentenza n.104, «la dipendenza funzionale del dirigente non può diventare dipendenza politica». Il dirigente può essere sottoposto alle direttive e al giudizio del vertice politico, ma «non può essere messo in condizione di precarietà». Ciò violerebbe il principio costituzionale di imparzialità. La sentenza n.103 ha così dichiarato incostituzionale la legge Frattini (n.145/2002), dal nome dell'allora ministro per la Funzione pubblica, che, nel riformare la dirigenza, aveva previsto uno «spoil system a tantum»: la decadenza automatica degli incarichi dirigenziali di livello generale.

Sulla stessa lunghezza d'onda, la sentenza n.104 ha censurato due leggi regionali (del Lazio e della Sicilia) che prevedevano meccanismi simili ai danni dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali (Asl) e, addirittura, dei dirigenti della fascia più bassa.

La sentenza n.103 rivolge anche un monito al Parlamento. La durata minima degli incarichi dirigenziali non può essere eccessivamente breve perché questo sarebbe «un indice di una possibile precarizzazione della funzione dirigenziale». Implicito è, dunque, un giudizio positivo nei confronti di una modifica legislativa recente (legge n. 115/2005) che ha reintrodotto una durata minima triennale, soppressa nel 2002.

In definitiva, la Corte costituzionale riscatta la dirigenza pubblica da un ruolo troppo subalterno, senza per questo auspicare il ripristino del vecchio modello dei mega direttori generali inamovibili, in grado di mettersi di traverso ai ministri di turno. Ma il problema della

dirigenza non è risolto. Svecchiamento dei ruoli, riqualificazione professionale, introduzione di incentivi reali economici e di carriera: questi e altri sono i temi all'ordine del giorno. Qui la Corte costituzionale nulla può. La palla è tutta in mano a Parlamento e Governo (sindacati permettendo).